SCRITTURA PRIVATA CIG Z0832A0C47	
Con la presente scrittura da sottoscrivere in forma digitale,	
Tra	
la SIDRA SPA, con sede legale in Catania, Via G. Vagliasindi 53 -	
P.Iva. 03291390874, in persona del Prof. Fabio Fatuzzo, Presidente e	
legale rappresentante pro-tempore e, di seguito, denominata sempli-	
cemente "Sidra"	
e	
Il Prof. Avv. Luca Pedullà, C.F. PDLLCU74P26C351X, con studio in	
Catania, Viale XX Settembre n. 76, P.Iva 05834630872, di seguito	
chiamato "professionista"	
***	
<u>visto</u> il ricorso per decreto ingiuntivo n.	
<b>CONSIDERATA</b> la necessità di opporsi al suddetto decreto ingiuntivo	
entro i termini di Legge;	
 RICHIAMATO il "Regolamento aziendale per il conferimento degli incari-	
<u>chi"</u> approvato dal C.d.A. della Sidra in data 26/05/2017, si ritiene	
 opportuno affidare l'incarico all'avvocato di cui in epigrafe;	

le parti convengono e stipulano quanto segue:	
Art.1) Premesse - La premesse di cui in epigrafe costituiscono parte	
integrante ed inscindibile della presente scrittura.	
Art.2) Oggetto – La Sidra conferisce al professionista l'incarico di as-	
sistenza, rappresentanza e difesa nel giudizio instaurato	
mediante ri-	
corso per decreto ingiuntivo.	
A tal fine la Sidra ha fornito al difensore tutti i documenti e le infor-	
mazioni necessarie per l'espletamento dell'incarico.	
Art.2) Accettazione - Il professionista dichiara ed accetta l'incarico di	
patrocinio legale di cui alla presente scrittura ai patti ed alle condi-	
zioni di cui <i>infra</i> .	
La prestazione oggetto del presente contratto viene resa dal profes-	
sionista nel contesto di un rapporto che non avrà in alcun modo il	
carattere di lavoro subordinato e comporterà da parte del medesimo	
l'esecuzione della attività senza osservanza di specifici orari e con	
l'utilizzazione di una propria ed autonoma e distinta organizzazione	
di lavoro.	
Art.3) Incompatibilità - Il professionista incaricato dichiara di non	
avere in corso comunione d'interessi, rapporti d'affare o d'incarico	
professionale né relazioni di coniugio, parentela od affinità entro il	
quarto grado con la controparte (o con i legali rappresentanti in caso	
di persona giuridica) sopra indicata e che, inoltre, non si è occupato	
in alcun modo della vicenda oggetto del presente incarico per conto	
della controparte o di terzi, né ricorre alcuna altra situazione di in-	
2	

compatibilità con l'incarico testé accettato alla stregua delle norme di	
legge e dell'ordinamento deontologico professionale. Fatta salva la	
eventuale responsabilità, cui dovesse dar luogo la violazione anche di	
una sola delle predette prescrizioni, Sidra è in facoltà di risolvere il	
contratto ai sensi dell'art. 1453 e ss. del c.c. A tal fine il professioni-	
sta si impegna a comunicare tempestivamente alla Sidra l'insorgere	
di ciascuna delle condizioni di incompatibilità richiamate preceden-	
temente.	
Art.4) <i>Modalità</i> - La prestazione dovrà essere resa personalmente e	
con diligenza; il professionista potrà avvalersi di collaboratori di stu-	
dio secondo le disposizioni previste dal Regolamento aziendale ap-	
provato dal CDA in data 26/05/2017.	
Tutti i dati e le informazioni di cui il professionista o i suoi collabora-	
tori entrino in possesso nello svolgimento della prestazione dovranno	
essere considerati riservati e ne è espressamente vietata la divulga-	
zione con qualsiasi forma e mezzo. Il professionista, oltre a svolgere	
le prestazioni attinenti al mandato di patrocinio legale, si impegna,	
altresì, a svolgere le seguenti attività: relazionare, preliminarmente,	
sul valore e stato della controversia configurando altresì l'eventuale	
livello di rischio secondo le indicazioni del principio contabile OIC 31	
– passività probabile, possibile e remota e ciò ai fini degli opportuni	
adempimenti previsionali e contabili; rendere tempestivamente edotti	
gli organi della società ed i funzionari incaricati, mediante comunica-	
zioni all'indirizzo pec della società <u>sidraspa@pec.it</u> , dello stato e corso	
dell'iter procedimentale instauratosi; fornire, senza alcuna spesa ag-	
3	
	1

giuntiva, pareri, sia scritti sia orali, supportati da riferimenti normativi e giurisprudenziali, circa la migliore condotta giudiziale e/o stragiudiziale da tenere da parte della Società; predisporre eventuale atto di transazione della vertenza motivatamente proposta e vantaggiosa per la Società. Qualora richiesto, a fini di chiarimenti, il professionista assicura la propria presenza presso gli uffici amministrativi della ragionevolmente utile Società per il tempo all'espletamento dell'incombenza. Tale complessiva attività di assistenza, comunque collegata all'attività di difesa, non darà luogo a compenso ulteriore oltre quello previsto per l'incarico principale, salvo il rimborso delle spese documentate. Il professionista incaricato comunicherà per iscritto e con la massima celerità l'intervenuto deposito del provvedimento giurisdizionale. In quella stessa sede il professionista prospetterà ogni conseguente soluzione tecnica idonea a tutelare gli interessi della Società, ivi comprese istruzioni e direttive necessarie per dare completa ottemperanza alle pronunce giurisdizionali ( a titolo esemplificativo, verifica conteggi imposta di registro atti giudiziari ...) prevenire pregiudizi per la Sidra. Art.5) Durata - Il presente contratto avrà durata temporale strettamente necessaria alla durata del procedimento giudiziale, nonché l'eventuale del delle fase recupero legali. spese Art.6) Compenso - Il compenso (oltre IVA e CPA) è determinato secondo i parametri minimi previsti dal D.M. 54/14 (e dai successivi provvedimenti ministeriali che dovessero sostituire il predetto decreto) rispetto al valore della causa (€ 19.800,00), giusto preventivo di onorario prot. 39253/21. Qualora il valore della controversia dovesse aumentare, anche per effetto di eventuali domande riconvenzionali, interventi in causa di terzi, riunione di procedimenti e/o per altre cause, il compenso concordato non sarà soggetto di rideterminazione, fatta salva la facoltà di recesso da parte dell'avvocato ed il diritto al compenso pattuito per l'attività fino a quel momento espletata. Qualora si dovesse addivenire ad un bonario componimento della controversia, verranno applicate le maggiorazioni previste dal D.M. 55/14 per l'ipotesi di conciliazione giudiziale o transazione della controversia rispetto all'importo delle delle fasi eventualmente non esperite. Le parti concordemente convengono che le somme sopraindicate per le attività giudiziali devono intendersi comprensive di ogni ragione di credito del professionista, ogni altra spesa (contributo unificato, bolli, spese di consulenza tecnica di ufficio o di parte, imposta di registro, oblazione ecc.) sarà a carico della Sidra e dallo stesso corrisposta direttamente o anticipata al professionista a semplice sua richiesta e, comunque, entro il quindicesimo giorno dal ricevimento della richiesta scritta. Se nell'esecuzione dell'incarico emergerà la necessità di nominare consulenti tecnici di parte o di uno specialista, il professionista avrà cura di comunicare tempestivamente tale circostanza, dovendo questa società provvedere alla nomina. sua Art.7) Tracciabilità flussi finanziari - Il professionista si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2016 ss.mm.ii. al presente incarico con comunicazione agli uffici finanziari della società del conto corrente dedicato per i relativi pa-

gamenti.	
Art.8) Risoluzione - Il contratto potrà essere risolto per sopravvenuta	
impossibilità della prestazione e/o per grave inadempienza contrat-	
tuale del Professionista e/o per forza maggiore.	
Art.9) <i>Privacy</i> - Il professionista, ai fini applicativi del Regolamento	
UE 679/2016 e del D.Lgs. 196/2003 in materia di riservatezza dei	
dati laddove non incompatibile con le norme di rilevanza comunita-	
ria, dichiara di aver preso atto delle disposizioni normative relative	
alla protezione dei dati personali circa il trattamento dei dati stessi	
conferiti per la stipula e di quelli necessari per l'esecuzione del pre-	
sente contratto; si impegna affinché i dati personali ed aziendali tra-	
smessi vengano trattati ai soli fini dell'espletamento dell'incarico ri-	
cevuto e nel rispetto degli obblighi specifici previsti dalla normativa	
per la protezione dei dati personali (D. Lgs. 30 giugno 2003, n.196). Il	
professionista è obbligato ad assicurare la tutela di dette informazio-	
ni in modo che le stesse non possano venire a conoscenza di terzi	
anche accidentalmente in virtù del Regolamento UE 679/2016 e del-	
la Legge 196/2003 ss.mm.ii	
Il professionista ha preso conoscenza, ai sensi dell'art. 13 del GDPR e	
dell'art.13 D.lgs. 196/13, dell'informativa sul trattamento di dati per-	
sonali e di quelli suscettibili di pubblicazione on-line, dando formale	
consenso al trattamento dei predetti.	
Art.10) Modello 231 - Il professionista è a conoscenza che Sidra SpA	
ha adottato ed attua un Modello di Organizzazione, Gestione e Con-	
trollo ex D.Lgs. n. 231/2001 con relativo Sistema Disciplinare, un	
6	

proprio Codice Etico e di Comportamento, il Piano Triennale Preven-	
zione Corruzione e il Programma Triennale Trasparenza Integrità e,	
pertanto: dichiara di aver letto e compreso i succitati documenti; si	
impegna a tenere un comportamento in linea con le disposizioni e	
prescrizioni contenute nei succitati documenti e a non esporre Sidra	
SpA al rischio di applicazione delle relative sanzioni; si obbliga a ri-	
spettare, e a far rispettare dal proprio personale apicale e sottoposto	
nonché dai propri collaboratori, i principi e le regole dei succitati	
provvedimenti astenendosi da qualsiasi azione e comportamento con-	
trari agli stessi; è a conoscenza ed accetta che la violazione dei prin-	
cipi, delle regole e dei protocolli, previsti nei succitati documenti rap-	
presenta grave inadempimento contrattuale e legittimerà Sidra SpA a	
risolvere il presente contratto con effetto immediato, ai sensi e per gli	
effetti dell'art. 1456 c.c., fermo restando il diritto al risarcimento dei	
danni.	
Art.11) Foro competente - Per qualsivoglia controversia dovesse insor-	
gere per l'interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente	
contratto, le parti stabiliscono la competenza territoriale del Foro di	
Catania.	
Art.12) Registrazione - La presente convenzione viene redatta in tre	
originali, di cui uno per l'eventuale registrazione in caso d'uso, ai	
sensi della tariffa allegata al D.P.R. n. 131/86.	
Art.13) Rinvio - Per quanto non espressamente previsto dal presente	
contratto, si fa esplicito alle disposizione del Codice Civile che disci-	
plinano il lavoro autonomo (art. 2229 e seguenti), ed alle altre norme	

vigenti in materia nonché all'ordinamento professionale, agli obblighi	
deontologici ed agli usi locali.	
IL PROFESSIONISTA LA SIDRA S.P.A.	
PROF. AVV. LUCA PEDULLÀ PROF. FABIO FATUZZO	
Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del c.c. si accettano	
espressamente i punti:	
Art.8) Risoluzione; Art.9) Privacy Art. 10) Modello 231; Art.11) Foro	
<u>competente</u>	
IL PROFESSIONISTA LA SIDRA S.P.A.	
PROF. AVV. LUCA PEDULLÀ PROF. FABIO FATUZZO	
Il presente contratto, formato e stipulato in modalità elettronica, è	
stato redatto mediante l'utilizzo ed il controllo degli strumenti infor-	
matici su numero 8 facciate e sottoscritto dalle parti con firma digita-	
le ai sensi dell'art. 1 comma 1 lett. s), del D. Lgs. 82/2005, Codice di	
Amministrazione Digitale.	
SIDRA S.P.A. (F.to Fabio Fatuzzo in modalità elettronica)	
Il Professionista (F.to Prof. Avv. Luca Pedullà in modalità elettroni-	
ca)	